Ordinanza n. 302 del 17 novembre 2026

"Modifiche e integrazioni alle Ordinanze n. 105 del 17 settembre 2020 e n. 132 del 30 dicembre 2022"

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1,

comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2029 nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni indicati dall'articolo 1, commi 570 e 571, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" ove applicabile *ratione temporis*;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";

Visti:

- l'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante "*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*" e ss.mm.ii. e, in particolare, l'Allegato 1, come sostituito dall'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022, nel quale sono ricomprese:
    - la Chiesa di Santa Chiara di San Ginesio (MC) – soggetto attuatore: Istituto Suore Francescane Santa Chiara, Id. Ord. 537/2020, con un importo programmato pari a € 310.000,00;
    - la Chiesa di San Pietro Apostolo di Monte San Vito (AN) – soggetto attuatore: Diocesi di Senigallia, Id. Ord. 524/2020, con un importo programmato pari a € 3.510.000,00;
- l'Allegato 2 della medesima Ordinanza n. 132 del 2022, che riconosce, per gli interventi in programmazione, all'Istituto Suore Francescane Santa Chiara un plafond complessivo pari a € 310.000,00 e alla Diocesi di Senigallia un plafond complessivo pari a € 3.968.957,04;
- l'Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022, recante "*Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"* e ss.mm.ii. e, in particolare, l'Allegato 3 nel quale è ricompresa la Chiesa di San Rocco di Francavilla d'Ete (FM) – soggetto attuatore: Provincia Umbro Picena del Terz'Ordine Regolare di San Francesco Ente Morale, Id. Ord. E_333_2022, con un importo programmato pari a € 800.000,00;

Vista la richiesta di incremento dell'importo programmato per la Chiesa di Santa Chiara di San Ginesio (MC) a firma della Madre Generale dell'Istituto, acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. CGRTS-0001442 del 16/01/2025, per un importo integrativo di € 3.137.683,96;

Vista la proposta di approvazione dell'intervento locale della Chiesa di San Pietro Apostolo di Monte San Vito (AN), trasmessa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche e acquisita al protocollo della Struttura commissariale n. CGRTS-0049253 del 02/11/2026, con la quale si dà atto che l'importo ammissibile per l'intervento è pari a € 4.300.000,00 con un maggiore costo di € 790.000,00 rispetto al programmato;

Vista la proposta di approvazione dell'intervento di consolidamento e restauro della Chiesa di San Rocco di Francavilla d'Ete (FM), trasmessa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche e acquisita al protocollo della Struttura commissariale n. CGRTS-0046119 del 13/10/2026, con la quale si dà atto che l'importo ammissibile per l'intervento è pari a € 983.737,04 con un maggiore costo di € 183.737,04 rispetto al programmato;

Visto e considerato che con riferimento all'intervento sulla:

- Chiesa di Santa Chiara di San Ginesio (MC):
    - il soggetto attuatore, Istituto Suore Francescane Santa Chiara, non dispone di ulteriori risorse nell'ambito del plafond assegnato con Ordinanza n. 105 del 2020;
    - l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche, con nota prot. CGRTS-00111413 del 25/03/2025, ha espresso parere favorevole alla modifica dell'importo richiesto, per un importo complessivo dell'intervento pari a € 3.447.683,96, con un incremento, rispetto a quanto già stanziato con l'Ordinanza n. 105/2020 di € 310.000,00, di € 3.137.683,96;
- Chiesa di San Pietro Apostolo di Monte San Vito (AN)**;**
    - il soggetto attuatore, Diocesi di Senigallia, non dispone di ulteriori risorse nell'ambito del plafond assegnato con Ordinanza n. 105/2020;
    - l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche, con la citata nota n. CGRTS-0049253 del 02/11/2026, ha espresso parere favorevole all'incremento dell'importo programmato per € 790.000,00, per un importo complessivo dell'intervento pari a € 4.300.000,00, di cui € 3.510.000,00 già stanziati con l'Ordinanza n. 105/2020;
    - il medesimo Ufficio ha trasmesso la proposta di approvazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo pari a € 4.300.000,00, attestando altresì la corrispondenza tecnico-economica, nonché la sua coerenza e congruità in relazione ai danni causati dagli eventi sismici;
    - è stato determinato l'importo del contributo, comprensivo di tutte le spese tecniche, secondo la seguente articolazione:
        - € 3.510.000,00 a valere sull'importo programmato con l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 105/2020 così come sostituito dall'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022;

  - € 790.000,00 a valere sulle risorse della contabilità speciale, ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, da assicurarsi a cura del Commissario straordinario;

- Chiesa di San Rocco di Francavilla d'Ete (FM):
  - il soggetto attuatore, Provincia Umbro Picena del Terz'Ordine Regolare di San Francesco Ente Morale, non dispone di ulteriori risorse nell'ambito del plafond assegnato con Ordinanza n. 132/2022;
  - l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche, con la citata nota n. CGRTS-0046119 del 13/10/2026, ha espresso parere favorevole all'incremento dell'importo programmato per € 183.737,04, per un importo complessivo dell'intervento pari a € 983.737,04, di cui € 800.000,00 già stanziati con l'Ordinanza n. 132/2022;
  - il medesimo Ufficio ha trasmesso la proposta di approvazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo pari a € 983.737,04, attestando altresì la corrispondenza tecnico-economica, nonché la sua coerenza e congruità in relazione ai danni causati dagli eventi sismici;
  - è stato determinato l'importo del contributo, comprensivo di tutte le spese tecniche, secondo la seguente articolazione:
    - € 800.000,00 a valere sull'importo programmato con l'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022;
    - € 183.737,04 a valere sulle risorse della contabilità speciale, ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, da assicurarsi a cura del Commissario straordinario;

Ritenuta la perdurante sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi in questione e la conseguente necessità di procedere all'integrazione dei relativi importi, in accoglimento delle richieste pervenute e del parere favorevole espresso dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche;

Ritenuta la necessità di disporre per l'intervento relativo alla:

- Chiesa di Santa Chiara di San Ginesio (MC), l'integrazione dell'importo programmato di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 105/2020, mediante ulteriori risorse a valere sulla contabilità speciale, ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per € 3.137.683,96;
- Chiesa di San Pietro Apostolo di Monte San Vito (AN), l'integrazione dell'importo programmato di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 105/2020, mediante ulteriori risorse a valere sulla contabilità speciale, ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per € 790.000,00;

- per l'intervento sulla Chiesa di San Rocco di Francavilla d'Ete (FM), l'integrazione dell'importo programmato di cui all'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022, mediante ulteriori risorse a valere sulla contabilità speciale, ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per € 183.737,04;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 12 novembre 2026 è pari a euro 1.232.722.845,33, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 408.094.906,67;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la più celere ed efficace ricostruzione degli edifici di culto, in forza della loro valenza sociale, culturale e religiosa, nonché in considerazione dei principi di rilevanza costituzionale dettati dall'articolo 9 della Costituzione;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 13 novembre 2026;

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche e integrazioni dell'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020)

1. L'importo programmato per l'intervento relativo alla **Chiesa di Santa Chiara di San Ginesio (MC)** – soggetto attuatore: Istituto Suore Francescane Santa Chiara, Id. Ord. 537/2020, inserito nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 per un importo di € 310.000,00, è incrementato di € 3.137.683,96, per un importo complessivo pari a **€ 3.447.683,96;**
2. L'importo programmato per l'intervento relativo alla **Chiesa di San Pietro Apostolo di Monte San Vito (AN) –** soggetto attuatore: Diocesi di Senigallia, Id. Ord. 524/2020, inserito nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 105 del 2020 per un importo di € 3.510.000,00, è incrementato di € 790.000,00, per un importo complessivo pari a **€ 4.300.000,00.**

Articolo 2

(Modifiche e integrazioni dell'Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022)

1. L'importo programmato per l'intervento relativo alla **Chiesa di San Rocco di Francavilla d'Ete (FM)** – soggetto attuatore: Provincia Umbro Picena del Terz'Ordine Regolare di San Francesco Ente Morale, Id. Ord. E_333_2022, inserito nell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 per un importo di € 800.000,00, è incrementato di € 183.737,04, per un importo complessivo pari a **€ 983.737,04**.

Articolo 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri discendenti dall'incremento degli interventi di cui all'articolo 1 secondo capoverso, pari a € 3.927.683,96, e all'articolo 2, pari ad € 183.737,04, per complessivi € 4.111.421,00 si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 12 novembre 2026 è pari a euro 1.232.722.845,33;

Articolo 4

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace – per le ragioni formulate in premessa - ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario (*www.sisma2016.gov.it*).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario straordinario

Sen. Avv. Guido Castelli

Guido Castelli
17.11.2026
16:43:59
GMT+01:00